

19 novembre 2025 – rm 681/25

Ordinanza municipale

Videosorveglianza

Il Municipio di Avegno Gordevio, richiamati gli art. 107 e 192 LOC, gli art. 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza con mezzi elettronici del 21.05.2013 approvato nella seduta legislativa del 22.10.2013, stabilisce:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del comune di Avegno Gordevio.

Articolo 2

Scopo

La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

Essa è intesa segnatamente a:

- Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di criminalità commesse sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
- Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- Monitorare e migliorare la gestione dei centri di raccolta rifiuti e la gestione del traffico.

Articolo 3

Principi

La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quarter Codice Penale Svizzero).

È esclusa la videosorveglianza di aree private.

Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.



Articolo 4 **Utilizzazione**

Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo indicato all'art. 2 della presente ordinanza.

La videosorveglianza deve essere visibile; le zone videosorvegliate sono segnalate conformemente alle normative di legge in vigore.

Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

La videosorveglianza è di tipo fissa, con varie postazioni sul territorio, e può essere eseguita 24h su 24h.

Articolo 5 **Informazione**

L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare l'indicazione del servizio responsabile.

In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Articolo 6 **Autorizzazioni**


L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato ai seguenti funzionari:

- al Segretario comunale;
- all'Impiegato di riferimento della squadra esterna;
- Qualora entrambi non fossero presenti:
 - Al vice Segretario comunale;
 - al Sostituto impiegato di riferimento della squadra esterna.

Ogni altro accesso alla videosorveglianza dovrà essere protocollato in questo modo:

- nome e cognome
- motivo dell'accesso
- durata e orario dell'accesso così come l'orario dell'evento interessato
- la durata della registrazione dei dati registrati
- chiusura con la controfirma.

In casi particolari, previo consenso del Municipio è possibile l'autorizzazione a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.



Articolo 7 **Protezione dei dati**

Il Municipio prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Non sono considerati terzi il comando della polizia e il personale debitamente autorizzato dal Municipio.

Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Articolo 8 **Violazione delle prescrizioni di utilizzo**

Eventuali utilizzi contrari alle disposizioni sopra indicate e in particolare l'accesso alla visualizzazione di dati registrati senza autorizzazione sono punite dal Municipio conformemente agli articoli 23 e segg. del Regolamento organico comunale dei dipendenti.

Articolo 9 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali dal 20 novembre 20225 al 7 gennaio 2026, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

La Sindaca
Roberta Iuva

Per il Municipio di Avegno Gordevio

Il Segretario
Waldo Patocchi

Gordevio, 13.1.2026

Nessun giuramento per ufficio